

ATTO N. DD 4424

DEL 05/08/2025

Rep. di struttura DD-TA0 N. 327

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

OGGETTO: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del l'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto denominato "Ampliamento di un impianto di ricezione, miscelazione, confezionamento e distribuzione di fluidi refrigeranti e realizzazione di una piattaforma di stoccaggio, trattamento e distillazione di gas refrigeranti e gestione delle relative apparecchiature di scarto"
Comune: Volpiano
Proponente: Tazzetti s.p.a.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 18/04/2025 la Società Tazzetti s.p.a. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Corso Europa n. 600/a a Volpiano (TO) e P. IVA 08997550010, - ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA relativamente al progetto denominato "*Ampliamento di un impianto di ricezione, miscelazione, confezionamento e distribuzione di fluidi refrigeranti e realizzazione di una piattaforma di stoccaggio, trattamento e distillazione di gas refrigeranti e gestione delle relative apparecchiature di scarto*" da realizzarsi in Comune di Volpiano.

Il progetto rientra nelle seguenti categorie progettuali dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. :

- B.7.z.a) "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- B.8.g) "*Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc*".

Con nota prot. n. 79697 del 13/05/2025, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della CmTO e chiedendo di fornire, entro il termine di 30 giorni, pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Al fine della corretta ed esaustiva formulazione dei pareri di competenza in data 05/06/2025 si è svolto un

apposito Tavolo Tecnico Istruttorio con la partecipazione anche la Società proponente che ha chiarimenti e dettagli tecnici sul progetto.

In data 25/06/2025 ed in data 25/07/2025 il proponente ha fornito integrazioni spontanee soprattutto in relazione al tema del rischio industriale.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.

Dato atto che:

Stato di fatto

La Società proponente opera nel campo dei fluidi refrigeranti e dei gas speciali, nonché delle tecnologie e servizi ambientali nel sito situato in Corso Europa 600/A nel comune di Volpiano (Foglio 34, mappali 218, 365, 366, 375, 377).

Nell'area in disponibilità, di estensione di quasi 70.000 mq, vengono attualmente svolte attività di ricevimento, travaso, separazione, miscelazione, confezionamento e distribuzione di gas compressi liquefatti idrocarburici e fluidi refrigeranti. Parte dell'area è occupata da un'attività terza (consistente in un laboratorio per analisi ambientali), separato dalle attività oggetto della presente istruttoria.

Più nel dettaglio, tali attività si suddividono in:

- separazione, miscelazione e confezionamento di nuove miscele refrigeranti a basso impatto ambientale, secondo il progetto europeo LIFE IREPRO;
- ricevimento di miscele idrocarburiche C3-C4 tramite autobotti e/o isotank, con successivo travaso in 6 serbatoi orizzontali tumulati da 50 mc ciascuno;
- ricevimento di GPL in serbatoio dedicato da 5 mc;
- confezionamento in bombole (da 1 a 60 kg di netto) o in fusti a pressione (da 300 a 500 kg di netto) o in isotank/autobotti;
- ricevimento, deposito e commercializzazione di fluidi a base idrocarburica in vari recipienti mobili (bombole da 1 a 60 kg, bomboloni fino a 800 kg ed isotank/autobotti);
- ricevimento, tramite isotank o fusti a pressione, di fluidi refrigeranti, stoccaggio in serbatoi fissi e/o mobili con successivo confezionamento in recipienti mobili (bombole da 1 a 60 kg, bomboloni contenenti fino a 800 kg ed isotank/autobotti);
- formulazione di miscele infiammabili e non, costituite da fluorocarburi (HFC) e/o miscele di idrocarburi (C3-C4);
- separazione di miscele di fluidi refrigeranti e miscele di idrocarburi di composizione variabile mediante una colonna di distillazione con funzionalità a batch;
- distribuzione alla clientela dei prodotti detenuti in deposito.

Attualmente è autorizzato lo stoccaggio di gas liquefatti infiammabili per un valore massimo di 198 t.

Stato di progetto

Il progetto prevede un ampliamento dello stabilimento che consiste nelle seguenti modifiche:

- aumento della capacità di stoccaggio di gas refrigeranti per consentire un'introduzione nel ciclo produttivo

di prodotti più innovativi ed a minore impatto ambientale;

- installazione di un nuovo impianto di distillazione (oltre a quello già presente) per la separazione di miscele di refrigeranti;
- realizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero rifiuti costituiti da apparecchiature di natura industriale/commerciale contenenti fluidi refrigeranti, il cui scopo è l'estrazione di tali fluidi e una loro rigenerazione per poterli reimmettere sul mercato.

Ampliamento impianto produttivo

Gli ampliamenti coinvolgono il travaso, lo stoccaggio e confezionamento di idrocarburi C3-C4 (Butano, Isobutano, Propano e Propilene) e di prodotti a base HFC e HFO, oltre al recupero tramite distillazione di HC-HFC.

In particolare sono previste le seguenti attività:

- stoccaggio e confezionamento di prodotti a base HFC e HFO (idrofluorocarburi e idrofluoro-olefine) e DME (etere dimetilico) da utilizzare, puri o in miscela, nell'ambito della catena del freddo, refrigerazione commerciale e industriale;
- stoccaggio e confezionamento di idrocarburi C3-C4 (Butano, Isobutano, Propano e Propilene) puri o in miscela;
- stoccaggio e confezionamento di idrocarburi C3-C4 (Butano, Isobutano, Propano e Propilene) e di prodotti a base HFC e HFO (idrofluorocarburi e idrofluoro-olefine) e DME, da utilizzare, puri o in miscela, nell'ambito della catena del freddo, refrigerazione commerciale e industriale;
- stoccaggio e confezionamento di prodotti refrigeranti (gas infiammabili e relative miscele da distillare, anche con altri refrigeranti non infiammabili) da utilizzare, puri o in miscela, nell'ambito della catena del freddo, refrigerazione commerciale ed industriale.
- una nuova area di stoccaggio in serbatoi orizzontali tumulati ed una nuova unità di distillazione, del tutto analoghe a quelle già presenti;
- nuove postazioni di confezionamento in bombole.

Attualmente è possibile stoccare sul sito una quantità di gas liquefatti infiammabili pari a massimo 198 t. Con le modifiche previste dall'ampliamento tale capacità verrà portata ad un valore pari a 1.882 t.

Attività gestione rifiuti

Il progetto prevede di implementare il sito con attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'ottica di fornire all'utenza un servizio completo soprattutto nella gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche provenienti dall'ambito industriale/commerciale.

In particolare, sfruttando il know-out sulla gestione dei gas refrigeranti, per i fluidi refrigeranti l'obiettivo è quello del loro recupero mediante un impianto che attua la loro rigenerazione rendendo nuovamente possibile una loro reimmissione sul mercato.

Per tali evenienze, si prevede la possibilità di estrarre il fluido refrigerante e di gestirlo secondo le seguenti modalità:

- Fluidi refrigeranti primari: stoccaggio in appositi contenitori a pressione e invio a rigenerazione all'interno dell'impianto;
- Fluidi refrigeranti secondari e oli lubrificanti: stoccaggio in appositi contenitori a pressione per invio a recupero/smaltimento presso soggetti terzi autorizzati.

Le attività a progetto di gestione rifiuti, che andranno ad inserirsi nel contesto produttivo e operativo

consistono in:

- [R12]: Separazione del fluido refrigerante primario (avviato a recupero interno) e/o del fluido refrigerante secondario o lubrificante (destinato a recupero o smaltimento presso terzi) dai RAEE in ingresso;
- [R3]: operazione di rigenerazione dei fluidi refrigeranti riconducibili alle categorie dei CFC, HCF e HFC;
- Messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di altri rifiuti da inviare a terzi per loro recupero/smaltimento.

Il processo di estrazione prevede una iniziale raccolta della fase liquida, eventualmente presente, costituita dal fluido refrigerante contenente il lubrificante disciolto, e la successiva raccolta della fase gassosa, al termine del quale l'apparecchiatura raggiunge uno stato di completa bonifica (corrispondente ad un significativo grado di vuoto nel circuito). La strumentazione impiegata consiste in un compressore alternativo di adeguata portata e pressione che opera a circuito chiuso.

Il processo di rigenerazione ha l'obiettivo di rimuovere dai fluidi refrigeranti esausti determinati elementi contaminanti, secondo gli standard definiti a livello internazionale dall'AHRI (*American Institute for Heating and Refrigeration*) facendo riferimento, in particolar modo per i refrigeranti, all'AHRI Standard 700.

L'attività di rigenerazione è suddivisa nelle seguenti fasi "a circuito chiuso":

- Fase 1: rimozione oli (potenzialità di 40 t/settimana);
- Fase 2: rimozione umidità (potenzialità di 40 t/settimana);
- Fase 3: rimozione incondensabili (potenzialità di 20 t/settimana).

Il fluido rigenerato può essere costituito sia da un unico componente, sia da una miscela. In quest'ultimo caso è previsto anche il possibile avvio della miscela alla separazione nei singoli componenti al nuovo impianto di distillazione a doppia colonna.

Le tipologie di rifiuti destinate alla messa in riserva/deposito preliminare - stoccate in base alla tipologia di rifiuto in idonei cassonetti fusti, cubilite, big-bags, ceste, bombole, bomboloni, isotank - appartengono ai seguenti gruppi:

- oli pericolosi;
- liquidi pericolosi
- liquidi non pericolosi
- solidi/liquidi pericolosi
- solidi/liquidi non pericolosi
- solidi pericolosi
- solidi non pericolosi
- fluidi refrigeranti
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso.

La movimentazione prevista di rifiuti è complessivamente di 16.000 t/anno:

- 10.000 t/anno di RAEE;
- 2.000 t/anno di fluidi refrigeranti da avviare a rigenerazione;
- 2.000 t/anno di oli pericolosi, liquidi pericolosi, solidi/liquidi pericolosi;
- 2.000 t/anno di solidi non pericolosi, liquidi non pericolosi, solidi/liquidi non pericolosi.

La prevista capacità di stoccaggio è di 543 t per i rifiuti pericolosi e di 34 t per i rifiuti non pericolosi.

Rilevato che:

Nel corso dell'istruttoria integrata sono pervenuti i seguenti pareri/contributi da parte dei soggetti interessati:

- nota prot. n. 88549 del 27/05/2025 della Direzione Azioni integrate con gli EE.LL. - Unità Specializzata Tutela del Territorio di CmTO;
- note prot. n. 92943 del 03/06/2025 e n. 95041 del 05/06/2025 della Direzione Viabilità 1 di CmTO;
- nota prot. n. 11645 del 04/06/2025 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 9658 del 09/06/2025 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera di CmTO (acustica);
- nota prot. n. 96697 del 09/06/2025 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera di CmTO (emissioni);
- nota prot. n. 97574 del 10/06/2025 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera di CmTO (scarichi);
- nota prot. n. 15407 del 13/06/2025 del Comune di Volpiano;
- nota prot. n. 26623 del 16/06/2025 del Settore Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino della Regione Piemonte.
- note prot. n. 105536 del 17/06/2025 e n. 135370 del 05/08/2025 della Direzione Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi.

Considerato che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, nonché da quanto emerso in sede di tavolo Tecnico Istruttorio nella seduta del 05/06/2025 unitamente alle risultanze dei pareri giunti da parte dei soggetti istituzionali interessati, allegati al presente provvedimento (Allegati da 1 a 11) per costituire parte integrante e sostanziale dello stesso, si rilevano le seguenti considerazioni:

Dal punto di vista amministrativo

La verifica della compatibilità territoriale ed ambientale è in capo al Comune di Volpiano in quanto adeguato alla Variante "Seveso" al PTC.

Dovrà essere presentato, come prescritto dalla norma e nei tempi già definiti in occasione della proposta relativa al sito di via Leini, la dichiarazione di Non Aggravio di Rischio (NAR) al Comitato Tecnico Regionale del Piemonte, che attesta e descrive il fatto che la modifica oggetto della presente istruttoria non ricompresa nel NOF non produce un aggravio del rischio industriale secondo le indicazioni fornite dalla norma.

L'attività gestione rifiuti ricade tra le attività elencate nell'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06 soggette al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Le attività previste per la gestione del centro di trattamento sono quelle ricomprese nell'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06 al seguente punto:

- *5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1 e 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.*

Occorre verificare se l'attività proposta ricade anche nel punto 5.1 quale smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso al trattamento fisico-chimico (lettera b).

Occorre verificare l'eventuale presenza di “attività tecnicamente connesse”, come definite all’art. 5, comma 1, lettera i-quater) del D.Lgs. 152/2006, tali da dover essere ricomprese nell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Verificare la necessità di modificare l'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente in possesso, al fine di adeguarla al nuovo assetto dello stabilimento, con particolare riferimento al titolo abilitativo relativo alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Verificare la necessità di modificare la vigente Autorizzazione di stoccaggio oli minerali.

Viene dichiarato che dal punto di vista edilizio, è già stato ottenuto il permesso a costruire e che, relativamente alla presenza di vincolo paesaggistico, è già stata rilasciata la relativa autorizzazione (A.P. n. 4/23 rilasciata dal Comune di Volpiano). Occorre verificare la conformità del progetto presentato ai contenuti del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica precedentemente rilasciati, al fine di un aggiornamento, integrazione o rinnovo dei suddetti titoli abilitativi.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06 qualunque scarico non può essere attivato in assenza di preventiva e idonea autorizzazione .

Dovrà essere presentato il Piano di Prevenzione e gestione per l’area destinata all’attività di gestione rifiuti ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R ai fini della sua approvazione e idonea istanza di autorizzazione per gli eventuali scarichi di acque reflue che dovrà essere integrata nell’ambito dell’istanza di A.I.A. o di A.U.A.

In relazione al rilascio del nulla osta idraulico per l’immissione in acque superficiali (Torrente Bendola) delle acque meteoriche il Settore Tecnico regionale – Città Metropolitana di Torino della Regione Piemonte nel parere di competenza ha evidenziato che “*prima dell’inizio lavori sarà necessario presentare istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per gli eventuali scarichi nei corsi d’acqua di proprietà del Demanio dello Stato e/o iscritti all’elenco delle acque pubbliche ai sensi del R.D. 1775/1933 (T. Bendola), presentando in allegato tutta la documentazione prevista dall’art. n. 4 del Regolamento regionale n. 10/R del 16/12/2022, firmata da tecnico abilitato*”.

Pianificazione territoriale e di settore

Aspetti localizzativi

La sede operativa è localizzato nella porzione sud del comune di Volpiano, all’interno dell’ampia area “ENI”, inserita in un contesto di natura prevalentemente industriale, con la presenza di zone agricole nelle zone più periferiche.

I centri abitati più vicini sono costituiti da Volpiano (ca. 1.300 m a nord-ovest), dal comune di settimo torinese (ca. 3.500 m a sud) e dal comune di Brandizzo frazione Fornacino (ca. 2.300 m a est).

Entro un raggio di 500 m non sono presenti nuclei o centri abitati di natura residenziale, né strutture sensibili.

L’area è contraddistinta dalla presenza di importanti infrastrutture viarie relativamente prossime al sito: la SP 500 costeggia il sito lungo il lato nord e nord-est mentre in linea d’aria a circa 1 km di distanza a nord-ovest è presente l’A5 ed a circa 1,5 km a sud-est transita l’A4.

Rischio industriale

Si prende atto che il proponente dichiara che i rifiuti oggetto della nuova attività non saranno classificati come pericolosi con una delle categorie di pericolo ricadenti nel d.lgs. n.105/2015. Tale condizione, che dovrà sempre essere garantita, è da considerarsi vincolante all'insediamento dell'attività di gestione rifiuti.

A condizione che l'azienda si doti di un sistema gestionale informatizzato che consenta di avere contezza, in ogni istante, delle quantità e delle classificazioni di pericolo di ogni rifiuto presente in azienda, non vi siano ragioni per ritenere che la gestione rifiuti proposta possa variare la classificazione dello stabilimento.

A tal proposito, lo stabilimento è di soglia inferiore rispetto al d.lgs.105/2015, ma è in atto, presso il CTR Piemonte, l'istruttoria per un ampliamento, non costituito dalla parte relativa ai rifiuti ma comunque oggetto della presente istanza, che porterebbe lo stesso in soglia superiore. In particolare, con verbale n.13 del 22-4-2024, il CTR ha rilasciato il NOF con 19 prescrizioni, mentre è ancora in corso l'istruttoria sul Rapporto di Sicurezza particolareggiato redatto a seguito della costruzione della modifica notificata.

Dovrà esserre presentato come prescritto dalla norma e nei tempi già definiti in occasione della proposta relativa al sito di via Leini, la dichiarazione di Non Aggravio di Rischio (NAR) al Comitato Tecnico Regionale del Piemonte, che attesta e descrive il fatto che la modifica oggetto della presente istruttoria non ricompresa nel NOF non produce un aggravio del rischio industriale secondo le indicazioni fornite dalla norma.

Si ricorda infatti che, salvo che si opti per una suddivisione fisica dei due stabilimenti, il sito resta unico e perciò esso resta nella sua interezza uno "*stabilimento*", ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs.105/2015 assoggettato alla direttiva Seveso, anche qualora l'attività di gestione rifiuti non comportasse lo stoccaggio o il trattamento di sostanze pericolose "*sensu Seveso*".

In relazione alla Compatibilità territoriale dal p.d.v. del rischio industriale si evidenzia che, nel caso specifico, la modifica prevederebbe una sola area di danno esterna ai confini dello stabilimento che viene dichiarata dal proponente compatibile con le categorie E ed F in base al DM 09/05/2001.

Non sono state invece fornite indicazioni in merito alla compatibilità con la disciplina urbanistica locale e, in particolare, con le norme relative al rischio di incidenti rilevanti (RIR) previste dal Piano Regolatore Generale del Comune di Volpiano, che risulta già adeguato sia alla normativa RIR sia alla Variante "Seveso" del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC).

In particolare, dal PRG pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Volpiano, si richiama l'articolo 68 delle NTA, comma 3.1, introdotto con la Variante Strutturale Comunale n. 22.

Qualora lo stabilimento, in quanto non esistente sensu "Seveso" all'epoca dell'approvazione della norma da parte del comune di Volpiano, non benefici della deroga per gli stabilimenti esistenti, esso può attuare modifiche che rispettino non solo il DM 09/05/2001 ma anche il vincolo di non incremento della superficie territoriale complessiva delle aree di vincolo (aree di esclusione e osservazione).

Tale verifica non è riportata nelle relazioni del proponente.

Si tenga conto che l'eventuale incremento dell'area di esclusione potrebbe derivare sia dall'area di danno esterna, prima non presente, sia dalla modifica al perimetro dello stabilimento dovuta all'ampliamento, sulla base delle regole per determinare le aree di esclusione opportunamente richiamate dal comma 3.5, primo capoverso, del citato articolo 68.

Sulla base delle informazioni disponibili, la sola modifica relativa all'area di danno esterna sembrerebbe non comportare un incremento della superficie dell'area di esclusione, ma tale valutazione rimane di esclusiva competenza del Comune, in quanto soggetto già adeguato alla Variante "Seveso" del PTC.

In relazione alla Compatibilità ambientale dal p.d.v. del rischio industriale si evidenzia che la relazione fornita dal proponente complessivamente contiene le informazioni previste dal già citato articolo 68 del PRG al comma 3.3.4.

L'Allegato 5 al documento "*Informazioni per la preparazione dell'elaborato tecnico RIR*" riporta l'applicazione delle misure tecnico-gestionali richieste dalla tabella 4 delle linee guida della Variante "Seveso" al PTC.

Si rileva che la presenza di gasolio, nonché di oli pericolosi e altri rifiuti liquidi pericolosi presenti nella proposta non sia stata considerata in alcune delle risposte, che richiamano la sola presenza di sostanze gassose a temperatura ambiente e insolubili in acqua.

Si ritiene che le misure di cui ai punti Ia (prime cinque misure), Ib (prime tre misure), II (prima misura), debbano essere documentate in dettaglio, senza ricorrere a diciture quali "non applicabile" che non risultano pertinenti alla situazione tecnica prevista dalla proposta.

La verifica di compatibilità resta in ogni caso di competenza del Comune di Volpiano in quanto già adeguato alla Variante "Seveso" al PTC.

Urbanistica

Il PRGC del Comune di Volpiano classifica l'area come zona normativa TD5 "*Depositi di prodotti petroliferi*", parte del complesso TD3 ENI, disciplinata dall'art. 34 delle NTA.

In tale area non sono ammesse modifiche o nuove attività per lo smaltimento, trattamento o stoccaggio di rifiuti o residui che abbiano caratteristiche tossicologiche chimiche e fisiche analoghe a quelle delle sostanze classificate tossiche, molto tossiche o altamente infiammabili come definite alla nota 5 del d.lgs 105 del 14 luglio 2015.

Non è consentito lo stoccaggio di materiali e attrezzature non strettamente collegate ai prodotti sopra specificati, senza aumentare le condizioni di rischio, non risulta incluso il trattamento che ne implica la trasformazione in nuovi materiali o prodotti con possibilità di estendere tale operazione a materiali ed attrezzature non strettamente collegate ai depositi di prodotti petroliferi.

Fermo restando quanto previsto in materia di rischio industriale, al fine di allineare la destinazione d'uso urbanistica dell'area con l'effettiva destinazione richiesta il proponente intende avvalersi, come suggerito anche dallo stesso comune di Volpiano nel parere di competenza, della variante automatica (combinato disposto dell'art. 208 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 17 bis comma 15bis della L.R. 56/1977).

A tal proposito la Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB "*Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*" evidenzia che "*trattandosi di procedimento autorizzativo e di conferenza di servizi con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale, occorrerà in essa acquisire l'espressione della volontà del*

Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante. Ciò potrà avvenire preferibilmente o attraverso l'acquisizione in conferenza della deliberazione del Consiglio comunale oppure attraverso la delega alla rappresentanza in conferenza da parte dell'organo assembleare ad altro soggetto (sindaco o componente del Consiglio comunale o della Giunta)".

Si evidenzia come tale strumento vada comunque ad esplicare i propri effetti esclusivamente nelle aree oggetto di autorizzazione ex art. 208 e non in altre aree non connesse o pertinenti le attività di gestione rifiuti.

Il sito ricade per intero nella Classe IIb di pericolosità geomorfologica, ai sensi della C.P.G.R. n°7/LAP, *"Aree classificate da soggiacenza ridotta e/o potenzialmente soggetta a modesti allagamenti"*.

Dal punto di vista geologico e geomorfologico non si rilevano criticità, ma in ogni caso occorre per le fasi successive la redazione di una relazione geologica/geotecnica tale da attestare la compatibilità del progetto con le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area.

Dalle prescrizioni normative gli interventi edilizi vanno corredati da una relazione geologica-tecnica che verifichi, oltre alla stabilità dei terreni, la soggiacenza della falda e le oscillazioni della stessa, le situazioni di ristagno idrico superficiale, il rischio derivante da eventi alluvionali e l'interferenza delle opere sulle eventuali acque di esondazione.

Vincolo paesaggistico

La maggior parte dell'area di proprietà risulta compresa in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004, fascia di 150 m di tutela dal Torrente Bendola, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) *"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*

Come già evidenziato occorre verificare la conformità del progetto presentato ai contenuti dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs 42/2004 precedentemente rilasciata (A.P. n. 4/23 del Comune di Volpiano), al fine di un aggiornamento, integrazione o rinnovo del suddetto titolo abilitativo.

A tal fine occorre tenere in considerazione anche quanto evidenziato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino che con nota prot. n. 11645 del 04/06/2025 *"richiede di meglio specificare l'entità e le caratteristiche architettoniche delle opere in parola, unitamente alle disposizioni previste per mitigarne l'impatto paesaggistico"*.

Piano regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI)

Il PRUBAI, approvato il 9 maggio 2023 dal Consiglio regionale del Piemonte, fornisce indicazioni sulla definizione dei criteri localizzativi degli impianti gestione rifiuti.

Dall'analisi di tali criteri emerge che l'area risulta interessata dal criterio di natura escludente D4 – Aree soggette a vincolo paesaggistico) e per tale ragione le previste attività di gestione rifiuti dovranno essere svolte, come emerge dagli elaborati di progetto, unicamente nella porzione del perimetro esterna a tale vincolo escludente.

A tal proposito si evidenzia che, come dichiarato dal proponente, il nuovo impianto di distillazione (denominato 804) proposto in area vincolata (individuata in relazione come Comparto B) potrà pertanto trattare solo gas che hanno cessato dalla qualifica di rifiuto. La cessazione dalla qualifica di rifiuto deve

avvenire nell'area di trattamento rifiuti a seguito dell'operazione R3 (comparto A, area non soggetta a vincolo paesaggistico).

L'area risulta interessata dai criteri penalizzanti, A7 – Aziende RIR e C1 - Soggiacenza della falda, per la trattazione dei quali si rimanda alle sezioni specifiche del presente provvedimento.

L'area risulta interessata da criteri preferenziali quali A8 - Presenza di adeguate infrastrutture viarie, A9 - Aree dismesse e degradate, A10 - Dotazioni infrastrutturali:

- il sito è facilmente raggiungibile, attraverso la SP 500, dalle autostrade A4 ed A5;
- il sito ricade all'interno del tematismo denominato “*Principali aree critiche sottoutilizzate/dismesse/in dismissione*” individuato dal PTC2.
- l'area è già parzialmente dotata delle infrastrutture necessarie alla conduzione dell'impianto, in quanto il sito è già sede di altre attività.
- il sito ricade all'interno del tematismo denominato “*Principali aree critiche sottoutilizzate/dismesse/in dismissione*”, situata marginalmente ad ambiti produttivi di I e II livello, per i quali il piano ne promuove il recupero ed il riuso.

Aspetti progettuali-ambientali

Nel suo complesso la documentazione presentata dal proponente è più completa ed esaustiva rispetto a quanto dovuto per legge per una procedura di verifica di VIA (contenuti nell'allegato IV-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006).

Le informazioni fornite hanno dunque consentito di svolgere considerazioni di dettaglio e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto e le ricadute derivanti dallo stesso sulle diverse componenti ambientali ed antropiche potenzialmente interferite.

È stato dato atto in generale di una potenziale corretta gestione dell'impianto in relazione ai presidi ambientali e delle modalità operative/gestionali che si intendono adottare al fine di evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte dal progetto, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura.

In particolare sono state verificate le modalità gestionali ed i presidi ambientali posti in essere in relazione alle emissioni in atmosfera, alla gestione acque meteoriche ed alla salvaguardia del sottosuolo.

Permangono tuttora comunque necessarie, in relazione alla normativa tecnica di settore ulteriori valutazioni di natura tecnica, gestionale e amministrativa, così come emerge dai pareri allegati al presente provvedimento, che occorre tenere in debita considerazione ai fini dei successivi iter tecnico/amministrativo per il rilascio dei necessari titoli abilitativi.

Fase di cantiere e tutela archeologica

Non si evidenziano criticità riferite a tale fase, in quanto sono previsti limitati interventi di adeguamento del sito, dei piazzali, del sistema di gestione delle acque meteoriche, nonché l'installazione dei macchinari e delle attrezzature necessarie al funzionamento dell'impianto.

Per quanto attiene alla tutela archeologica la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 11645 del 04/06/2025 ha comunicato che “*valuta opportuno che vengano previsti, preliminarmente all'avvio delle opere, sondaggi archeologici preliminari, eseguiti da archeologi di provata esperienza incaricati dalla committenza e senza onere per questo Ufficio, nelle aree*

dove sono previsti gli scavi di maggiore consistenza, al fine di accertare la sussistenza o meno del rischio archeologico nell'area interferita dagli interventi in progetto, evitare eventuali danneggiamenti a strutture archeologiche conservate nel sottosuolo e limitare il più possibile l'imprevisto di rinvenimenti nel corso dei lavori, con l'aggravio di sospensioni, ritardi nei lavori e possibili varianti progettuali"

Suolo e sottosuolo

La vulnerabilità intrinseca dell'acquifero è classificata, secondo il metodo GOD, come "Moderata".

Per quanto concerne i potenziali impatti sulla tali componenti non si ritengono significativi in relazione alle dotazioni ed alle modalità di gestione previste quali, in analogia a tali tipi di insediamento, idonea pavimentazione impermeabile, idoneo sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, utilizzo per i rifiuti liquidi di idonei contenitori dotati di bacino di contenimento e sensore antiriboccamento, programmi di controllo e manutenzione, ecc...

Le opere di scavo, limitate allo scavo necessario per la realizzazione delle platee, non interferiranno con la falda, che in quest'area si presenta superficiale.

Gestione acque meteoriche e scarichi

Sono state individuate come superfici scolanti, ovvero aree con rischio di contaminazione delle acque meteoriche ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i., le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti e ad alcune aree di transito, ipotizzando un sistema raccolta e successivo trattamento delle acque di prima pioggia tramite 6 vasche e due punti di immissione, di tali acque e delle eccedenti, in acque superficiali (Torrente Bendola) per i quali dovrà essere acquisito il nulla-osta ai fini idraulici da parte dei competenti Uffici Regionali.

Non si rilevano particolari criticità e si condividono in linea di massima le indicazioni riportate che sono in linea con quanto proposto per altri impianti simili al fine della prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche e nel non creare un peggioramento dello stato qualitativo del recettore. Si rimanda ai necessari approfondimenti tecnici ed alle valutazioni di merito nell'ambito delle successive fasi procedurali di approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento verranno nel dettaglio definite le specifiche modalità di gestione alle quali il proponente dovrà attenersi.

Viene dichiarata che dal ciclo produttivo non si originano scarichi di acque reflue industriali e non vengono altresì indicati scarichi di natura domestica.

Emissioni in atmosfera

Lo sviluppo e l'immissione sul mercato di nuovi refrigeranti a basso impatto ambientale si pone l'obiettivo di compensare la progressiva eliminazione dei refrigeranti fluorurati con elevato valore del potere di riscaldamento globale (Global Warming Potential), considerati maggiormente impattanti in termini di potenziale effetto serra, così come stabilito nel regolamento europeo EU 517/2014.

Le emissioni prodotte dalle attività in progetto derivano principalmente dallo sfiato dell'aria processata dall'impianto di crio-condensazione della Fase 3 (rimozione degli incondensabili dal fluido refrigerante) costituita da aria più tracce di fluidi refrigeranti non condensati, dalla caldaia di combustione del GPL appartenente alla linea di distillazione e dal traffico indotto.

Rumore

Dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 " *Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico* " non si

evidenziano criticità in merito.

Traffico e viabilità

L'area oggetto di intervento, situata lungo la SP 500 che ne garantisce un collegamento efficace con il territorio circostante, risulta dal punto di vista logistico ben accessibile dall'Autostrada A4 e dall'Autostrada A5.

Complessivamente, nelle condizioni più gravose, si prevede un totale di circa 13.020 viaggi/anno tra andata e ritorno, pari a circa 43-44 viaggi/giorno.

La Direzione Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 95041 del 05/06/2025, facendo seguito al parere prot. 92943 del 3/6/2025 e preso atto dell'indicazione dei volumi di traffico, *“rinnova il parere positivo, confermando l'esigenza espressa nella nota sopra richiamata riguardo l'analisi analitica dei livelli di servizio sulle infrastrutture di proprietà, da riscontrarsi prima dell'avvio dell'esercizio dell'attività in esame”*.

Prevenzione incendi

Si prende atto che preliminarmente all'avvio delle attività l'azienda provvederà a richiedere ed ottenere il rilascio del certificato di prevenzione incendi dell'impianto per le attività di gestione rifiuti a progetto, ai sensi del DPR 151/2011.

Ritenuto che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, nonché da quanto emerso in sede di tavolo Tecnico Istruttorio nella seduta del 06/06/2025, unitamente alle risultanze dei pareri giunti da parte dei soggetti istituzionali interessati, risulta che per il progetto in oggetto:

- risulta necessario integrare e aggiornare le valutazioni effettuate in merito alla compatibilità territoriale e ambientale sotto il profilo del rischio industriale;
- fermo restando quanto previsto in materia di rischio industriale, la piena conformità urbanistica sarà conseguita attraverso lo strumento “Variante Automatica” ai sensi del combinato disposto dell'art. 208 del D. Lgs.152/2006 e dell'art. 17 bis comma 15bis della L.R. 56/1977;
- le attività di gestione dei rifiuti potranno essere esercitate esclusivamente nelle aree del perimetro non soggette ai vincoli escludenti previsti dal PRUBAI;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento possa determinare significativi effetti ambientali sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate; ciò in relazione ai presidi ed alle modalità operativo/gestionali già individuate ed in relazione alle ulteriori prescrizioni e condizioni che verranno individuate nei titoli abilitativi a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività;
- non si ravvisano elementi di criticità che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA in relazione alla tipologia di impianto e dei potenziali impatti generati dallo stesso;
- rimangono ancora necessarie alcune valutazioni di tipo tecnico/progettuale/amministrativo, così come in precedenza argomentate, che possono essere demandate alla successiva fase di progettazione e verificate nell'abito dei successivi iter per il rilascio dei necessari titoli abilitativi.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente:

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 18/04/2025 ed integrata in data 25/06/2025 e 25/07/2025 ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e

modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto definito nel presente provvedimento e di quanto verrà definito nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi;

- all'esercizio delle attività di gestione rifiuti unicamente nella porzione del perimetro esterna a vincoli escludenti del PRUBAI;
- alla non detenzione in impianto di rifiuti classificati come pericolosi “*sensu Seveso*” con una delle categorie di pericolo ricadenti nel d.lgs. n.105/2015;
- all'attuazione ed al rispetto di quanto di seguito specificato:

A) “Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito del successivo iter di rilascio dei titoli abilitativi”

Si riportano di seguito gli adeguamenti tecnico-progettuali e amministrativi, nonché gli approfondimenti ritenuti necessari per i successivi iter di approvazione del progetto. Tali elementi costituiscono un elenco indicativo e non esaustivo, risultante dall'istruttoria svolta e desunto dai pareri pervenuti, allegati al presente provvedimento (Allegati da 1 a 11), di cui si fa rinvio integrale in quanto parte integrante e sostanziale del medesimo.

In merito alla compatibilità territoriale e ambientale sotto il profilo del rischio industriale integrare e aggiornare le valutazioni effettuate alla luce di quanto evidenziato in premessa e di quanto specificato nel parere dell'Ufficio competente per gli impianti a rischio tecnologico. Si rammenta che le verifiche di compatibilità rientrano nelle competenze del Comune di Volpiano, in quanto già adeguato alla Variante “Seveso” del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC).

Verificare se l'attività gestione rifiuti proposta ricade anche nel punto 5.1 quale smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso al trattamento fisico-chimico (lettera b).

Verificare l'eventuale presenza di “attività tecnicamente connesse”, come definite all'art. 5, comma 1, lettera i-quater) del D.Lgs. 152/2006, tali da dover essere ricomprese nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Verificare la necessità di modificare l'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente in possesso, al fine di adeguarla al nuovo assetto dello stabilimento, con particolare riferimento al titolo abilitativo relativo alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Verificare la necessità di modificare la vigente Autorizzazione di stoccaggio oli minerali.

Verificare la conformità del progetto presentato ai contenuti del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs 42/2004 (A.P. n. 4/23 del Comune di Volpiano) precedentemente rilasciati al fine di un aggiornamento, integrazione o rinnovo dei suddetti titoli abilitativi. A tal fine occorre tenere in considerazione anche quanto evidenziato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino che con nota prot. n. 11645 del 04/06/2025, per quanto di propria competenza e sotto il profilo paesaggistico, “*richiede di meglio specificare l'entità e le caratteristiche architettoniche delle opere in parola, unitamente alle disposizioni previste per mitigarne l'impatto paesaggistico*”.

Produrre una relazione geologica/geotecnica tale da attestare la compatibilità del progetto con le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area. Dalle prescrizioni normative gli interventi edilizi vanno corredati da una relazione geologica-tecnica che verifichi, oltre alla stabilità dei terreni, la soggiacenza della falda e le oscillazioni della stessa, le situazioni di ristagno idrico superficiale, il rischio derivante da

eventi alluvionali e l'interferenza delle opere sulle eventuali acque di esondazione.

Dotarsi di un sistema gestionale informatizzato che consenta di avere contezza, in ogni istante, delle quantità e delle classificazioni di pericolo di ogni rifiuto presente nello stabilimento.

Predisporre sistemi per contenere quanto più possibile l'emissione in atmosfera dei gas refrigeranti clorurati anche in forma di "fughe" dagli impianti di crio-condensazione.

Indicare tutti gli impianti di combustione presenti e le relative potenzialità, oltre alla caldaia a GPL di cui alla presente relazione ($P_{tn} = 622,3 \text{ kW}$), al fine dell'applicazione della normativa M.I.C.

Chiarire per quale motivo ritiene di non essere soggetto all'applicazione del D.Lgs. 49/2014 (normativa specifica per i RAEE) il quale prevede che l'impianto per lo stoccaggio ed il trattamento deve essere dotato di copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero.

Definire chiaramente dove avvengono gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti a valle delle operazioni R12 e R3. Indicare i quantitativi previsti dei rifiuti prodotti dalle fasi di trattamento (rifiuti propri dei quali il gestore può avvalersi del deposito temporaneo, qualora ne sussistano le condizioni e la volontà). Riportare in planimetria gli ingombri dei macchinari e degli stoccaggi.

Ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il gestore deve specificare quali gas cessano dalla qualifica di rifiuto con conseguente reimmissione sul mercato, indicando gli standard di riferimento dei prodotti commercializzabili. Ricadendo nella casistica del *caso per caso* dovrà essere ottenuto parere obbligatorio e vincolante dall'Arpa ai sensi del comma 3.

Fornire puntuale riscontro all'ottemperanza alla normativa di settore, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Regolamento 2024/573/UE sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas) (disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione), L.549/93 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, D.M. 3/10/2001 Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon.

Fornire una planimetria con indicati i punti di emissione già autorizzati in AUA e quelli nuovi previsti a progetto.

Fornire una descrizione delle caratteristiche tecniche dei pozzi di monitoraggio già presenti sull'area e una planimetria riportante l'ubicazione degli stessi.

B) "Adempimenti"

Aggiornare il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) – adeguandolo necessariamente alle nuove attività - includendo le fasi delle attività che risultino comuni all'attività preesistente e a quella di gestione rifiuti in quanto trasversali o coinvolgenti l'intero sito (es. gestione delle acque di spegnimento incendi; piano di gestione delle acque; gestione dei fornitori e delle ditte esterne; viabilità interna allo stabilimento, manutenzione apparecchiature critiche;...), valutando inoltre, nell'aggiornamento dell'analisi di rischio, l'esposizione delle aree destinate alla gestione rifiuti rispetto alle conseguenze di scenari incidentali (in particolare energetici) derivanti dall'attività preesistente.

Preliminarmente all'avvio delle attività il proponente dovrà provvedere a richiedere ed ottenere il rilascio del

certificato di prevenzione incendi dell'impianto per le attività di gestione rifiuti a progetto, ai sensi del DPR 151/2011.

Il proponente dovrà presentare, come prescritto dalla norma e nei tempi già definiti in occasione della proposta relativa al sito di via Leini, la dichiarazione di Non Aggravio di Rischio (NAR) al Comitato Tecnico Regionale del Piemonte, che attesta e descrive il fatto che la modifica oggetto della presente istruttoria non ricompresa nel NOF non produce un aggravio del rischio industriale secondo le indicazioni fornite dalla norma.

Dovrà essere presentato il Piano di Prevenzione e gestione per l'area destinata all'attività di gestione rifiuti ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R ai fini della sua approvazione e idonea istanza di autorizzazione per gli eventuali scarichi di acque reflue che dovrà essere integrata nell'ambito dell'istanza di A.I.A. o di A.U.A.

Come evidenziato dal Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino della Regione Piemonte nel parere di competenza, prima dell'inizio dei lavori sarà necessario presentare istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per gli eventuali scarichi nei corsi d'acqua appartenenti al Demanio dello Stato e/o iscritti nell'elenco delle acque pubbliche ai sensi del R.D. 1775/1933 (T. Bendola), allegando tutta la documentazione prevista dall'art. 4 del Regolamento regionale n. 10/R del 16/12/2022.

Per quanto attiene alla tutela archeologica, così come richiesto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 11645 del 04/06/2025, occorre effettuare *“preliminarmente all'avvio delle opere, sondaggi archeologici preliminari, eseguiti da archeologi di provata esperienza incaricati dalla committenza e senza onere per questo Ufficio, nelle aree dove sono previsti gli scavi di maggiore consistenza, al fine di accertare la sussistenza o meno del rischio archeologico nell'area interferita dagli interventi in progetto, evitare eventuali danneggiamenti a strutture archeologiche conservate nel sottosuolo e limitare il più possibile l'imprevisto di rinvenimenti nel corso dei lavori, con l'aggravio di sospensioni, ritardi nei lavori e possibili varianti progettuali”*.

Prima dell'avvio delle attività fornire alla Direzione Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino, *“l'analisi analitica dei livelli di servizio sulle infrastrutture di proprietà”*. Detto approfondimento dovrà riguardare la quantificazione dei veicoli, suddivisi per tipologia, orari di servizio e direzioni prevalenti, comparata con livelli di traffico e sezioni di carreggiata, determinandone la compatibilità con la rete viaria, espresso in forma analitica e tabellare con riferimenti specifici e puntuali ai Livelli di Servizio e Portata di Servizio (ndr. “capacità”) pre e post intervento delle infrastrutture stradali costituiti da arteria principale e specialmente del nodo di intersezione p500w01 (cfr. DM protocollo n. 6792 del 5.11.2011 *“Norme Funzionali e geometriche per la Costruzione delle Strade”*, riff. 3.4.4, 3.4.5 e sgg. Specifiche).

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 con i relativi obiettivi strategici ed operativi.

IL DIRIGENTE

Visti:

- i pareri pervenuti e depositati agli atti;
- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i.;
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 9;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1) Di escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato "*Ampliamento di un impianto di ricezione, miscelazione, confezionamento e distribuzione di fluidi refrigeranti e realizzazione di una piattaforma di stoccaggio, trattamento e distillazione di gas refrigeranti e gestione delle relative apparecchiature di scarto*" previsto in Comune di Volpiano (TO) presentato in data 18/04/2025 dalla Società Tazzetti s.p.a. - con sede legale in Corso Europa n. 600/a a Volpiano e P. IVA 08997550010 – **dal procedimento di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

2) Di stabilire che la predetta esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata e subordinata al rispetto, nelle responsabilità del proponente, degli "**Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto**" ed "**Adempimenti**" richiamate in premessa alle **lettere A) e B)** e di quanto contenuto nei pareri pervenuti nel corso della presente istruttoria ed allegati al presente atto (**Allegati da 1 a 11**) per farne parte integrante e sostanziale.

3) Di stabilire che il progetto dovrà essere attuato conformemente alla documentazione progettuale

depositata in data 18/04/2025 (successivamente perfezionata in data 25/06/2025 e 25/07/2025), ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successiva fase autorizzativa in recepimento di quanto indicato nel presente provvedimento. In particolare si evidenzia che l'esercizio delle attività di gestione rifiuti dovrà essere svolta unicamente nella porzione del perimetro esterna a vincoli escludenti del PRUBAI e che non dovranno essere detenuti in impianto rifiuti classificati come pericolosi "*sensu Seveso*" con una delle categorie di pericolo ricadenti nel D. Lgs. n. 105/2015.

4) Di stabilire che, in conformità ai disposti di cui all'art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha efficacia temporale per anni cinque dalla data di sua pubblicazione decorsi i quali, in assenza di realizzazione delle opere, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente

5) Di rammentare che le modifiche che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all'art. 29 "sistema sanzionatorio" comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

6) Di rammentare che qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame dell'Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino.

7) Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

8) Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

9) Di demandare all'Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.

10) Di attestare dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 05/08/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
SVILUPPO SOSTENIBILE)

Firmato digitalmente da Claudio Coffano